



# CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

**FAQ n. 2** (data della sottoscrizione digitale)

**OGGETTO:** chiarimenti relativi alla gara - procedura aperta – per l' **APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE, PEDONALE E CICLABILE, COMPRENSIVO DI MONITORAGGIO, PRONTO INTERVENTO, REPERIBILITÀ, SGOMBERO NEVE ED ANTIGELATE - ANNI 2018-2020** - CIG: 8445776AD4

## Quesito n. 4

Con riferimento alla gara in oggetto, è stato posto il quesito, di seguito trascritto; detto quesito è giunto oltre il termine stabilito dal disciplinare di gara, tuttavia si ritiene opportuno rispondere in quanto può fornire elementi utili agli operatori economici :

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
Requisiti di capacità tecnica e professionale.	<p>Buongiorno, in merito al punto 8.3 lettera a) pag. 8 e 9 del disciplinare di gara si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- se l'importo richiesto di € 250.000,00 è da intendersi come importo annuo di ogni singolo esercizio finanziario o come semplice media aritmetica del triennio finanziario.</li><li>- l'importo di 250.000,00 comprende, oltre al servizio di reperibilità e pronto intervento, anche le "attività inerenti la manutenzione stradale", pertanto si chiede se è corretto intendere queste lavorazioni afferenti la categoria OG3.</li><li>- infine se l'importo di € 25.000,00 del servizio neve è da intendersi come servizio realizzato in una sola stagione invernale o come importo complessivo di tre stagionalità.</li></ul> <p>Infine si chiede di chiarire se la documentazione a comprova dei requisiti di quanto summenzionato ( originale e copie conforme di fatture liquidate) dovrà essere prodotta in fase di partecipazione di gara o solo in caso di aggiudicazione.</p> <p>Distinti saluti</p>

## Risposta:

I quesiti posti dall'operatore economico sono relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale che devono essere posseduti per poter essere ammessi alla gara, requisiti indicati al paragrafo 8.3 del disciplinare.

1) Relativamente al primo quesito, ossia, se "l'importo di € 250.000,00= è da intendersi come importo annuo di ogni singolo esercizio finanziario o come semplice media aritmetica del triennio finanziario", si ritiene che il Disciplinare sia sufficientemente chiaro sul punto, il requisito è soddisfatto mediante "contratti continuativi di manutenzione stradale di durata non inferiore a mesi 6 e per un **importo medio annuo pari ad almeno € 250.000,00=**" come evidenziato in grassetto; altrimenti detto, è calcolato sulla media degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili; il triennio di riferimento è il medesimo del punto 8.2 del disciplinare, ossia agli ultimi 3 "bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte".

2) Relativamente alla seconda domanda, ossia se "*L'importo di € 250.000,00 comprende, oltre al servizio di reperibilità e pronto intervento, anche le "attività inerenti la manutenzione stradale" pertanto si chiede se è corretto intendere queste lavorazioni afferenti la categoria OG 3*".

La risposta è affermativa, dato che il Disciplinare nomina, appunto i “contratti di manutenzione stradale”, tuttavia si ribadisce che **il requisito non è soddisfatto con il solo possesso di attestazione SOA di categoria OG 3**, in qualunque classifica, in quanto il servizio richiesto dalla stazione appaltante prevede anche prestazioni di altra tipologia e caratteristiche.

3) Relativamente alla terza domanda, riguardante il servizio di sgombero neve e prevenzione antigelate, il concorrente chiede se “se l'importo di € 25.000,00 del servizio neve è da intendersi come servizio realizzato in una sola stagione invernale o come importo complessivo di tre stagionalità”.

L'importo di € 25.000,00= è chiaramente riferito ad una sola stagione invernale, dal momento che il Disciplinare prevede come elemento di soddisfazione del requisito l'esecuzione di almeno **“un servizio analogo al servizio neve di durata continuativa non inferiore ad una stagione invernale e di importo non inferiore a € 25.000,00=”,** quindi non alla somma di tre diverse stagionalità.

4) Infine, l'operatore economico *“chiede di chiarire se la documentazione a comprova dei requisiti di quanto summenzionato (originale e copie conforme di fatture liquidate) dovrà essere prodotta in fase di partecipazione di gara o solo in caso di aggiudicazione”*. L'operatore economico non deve produrre in sede di gara alcuna documentazione a comprova, bensì deve fornire gli elementi utili ad identificare ed attestare il possesso dei requisiti (indicando, ad esempio, un elenco dei committenti, servizi e lavori effettuati, durata ed importo contrattuale), mediante presentazione del DGUE o di dichiarazione prodotta ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. La prova documentale andrà invece fornita su richiesta della stazione appaltante, che non è limitata alla sola fase di aggiudicazione – ovvero e meglio, verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione - avendo essa il potere di procedere ad accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli operatori economici in qualsiasi momento, come stabilito all'art. 71 del citato DPR 445/2000. Si rammenta che l'operatore economico è chiamato a rispondere, anche penalmente, della veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Massimiliano Quartarone

*(Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi degli articoli 20 e 24 del D.Lgs n 82/2005)*